



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Servizio Cultura Sociale Scuola Turismo Sport Casa

Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2018

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI SENSI DELLA L. 9.12.1998 N. 431 S.I.M., DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA 06/03/2018 N. 228 E DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 728 DEL 22/05/2018.

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al **20/07/2018** compreso, i soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

1. Requisiti dei beneficiari e condizioni per l'ammissibilità

1.1 Possono presentare domanda i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente bando:

a) abbiano la residenza anagrafica nel comune di Castelnuovo di Garfagnana, nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo: la data dalla quale decorrono le mensilità utili per l'erogazione del contributo sarà quella dell'attribuzione della residenza anagrafica nel suddetto immobile;

b) siano cittadini italiani,

c) siano cittadini di uno Stato aderente all'Unione Europea, o cittadini di altri Stati in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità (d. lgs. 286/98 s.i.m.)

d) siano cittadini di altro stato non aderente all'Unione Europea a condizione che siano titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno, di validità almeno biennale ed esercitino regolare attività lavorativa (art.40 Dlgs 286/1998). Inoltre i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea devono essere in possesso di certificato storico che attesti la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale, ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione, ai sensi dell'art. 11 comma 13 del d.l. 112/2008 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 l. 133/2008;

e) non siano conduttori di un alloggio inserito nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili), come indicato dall'art. 1, comma 2, L. 431/98;

f) non siano titolari, assieme al proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero ex lettera d) dell'Allegato A del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 che modifica la Tabella A della L.R. 96/96¹. I cittadini non appartenenti all'U.E. devono, entro il 15 settembre 2018 produrre una certificazione del loro paese di origine, debitamente tradotta secondo la normativa vigente, riguardo l'assenza, da parte dei componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo nel loro Paese.

g) non siano titolari, assieme al proprio nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00 ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa (ex lettera e dell'Allegato A del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 che modifica la Tabella A della L.R. 96/96);

h) siano titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo riferito all'alloggio in cui hanno la residenza, contratto regolarmente registrato;

i) possiedano certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore a **Euro 28.470,83**;

i1) per essere inseriti nella fascia A, ai sensi della normativa vigente, il valore ISE deve essere uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2017, ossia **€ 13.192,92**, mentre l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non può essere inferiore al 14%;

i2) per essere inseriti nella fascia B, ai sensi della normativa vigente, il valore ISE deve essere compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2017, ossia **€ 13.192,92**, e l'importo di **€ 28.470,83**, mentre l'incidenza del canone sul valore ISE non può essere inferiore al 24%.

Il valore ISEE inoltre non può essere superiore a **€ 16.500,00** (limite per l'accesso all'E.R.P. determinato con L.R.T. 41 del 31.03.2015 – (Alleg. A art. 2 c. c).

Le soglie indicate relativamente alla fascia "B" per ISE e ISEE sono importi convenzionali tra di loro non collegati.

1.2 Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della L. n. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo.

La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al bando di concorso.

¹ I titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero i titolari pro-quota di diritti reali, se in possesso dei requisiti richiesti dal punto 1.1 del bando, possono partecipare al bando di concorso. Nelle suddette ipotesi i comuni procedono all'assegnazione del contributo sulla base della documentata indisponibilità della proprietà. (ex Tabella A L. 96/96 come sostituita dall'Allegato A L. 41/2015 paragrafo 4).

1.3 L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

1.4 L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio.

1.5 E' causa di decadenza del diritto al contributo il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. La data di disponibilità dell'alloggio (da cui decorre la decadenza) è la data in cui il soggetto può effettivamente entrare nell'alloggio e non quella di una assegnazione formale che rinvia l'effettivo possesso al completamento di opere. La data di decadenza deve collocarsi all'interno dell'anno a cui si riferisce il bando del contributo ad integrazione dei canoni di locazione.

2. Reddito e canone di locazione di riferimento

2.1 La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE in corso di validità secondo le disposizioni della nuova normativa ex D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013;

La certificazione ISE/ISEE può essere compilata gratuitamente presso le sedi I.N.P.S. e presso i C.A.F. convenzionati.

2.2 L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune, oppure in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento.

Nella fascia di "ISE zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.

2.3 Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

2.4 In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

3. Calcolo del contributo teorico

3.1 Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5/12/2013 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00;

b) fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di Euro 2.325,00.

3.2 Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

4. Determinazione del contributo erogabile e modalità di pagamento

4.1 I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle risorse annue assegnate all'Ente dalla Regione Toscana per l'anno 2017, delle risorse eventualmente messe a disposizione dal Comune di Castelnuovo di Garfagnana e da quelle risultanti dal meccanismo della premialità, fino ad esaurimento delle stesse secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva. L'erogazione del contributo non può essere inferiore al **10%** del canone di locazione annuo; in ogni caso il contributo non potrà essere inferiore ad **euro 200,00**.

4.2 Qualora le risorse disponibili non consentissero di erogare il contributo teorico a tutti i soggetti collocati in graduatoria nella fascia A, il Comune si riserva la facoltà di erogare i contributi in misura ridotta. E' facoltà dei Comuni destinare una percentuale delle risorse alla fascia B. Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia A, non può superare il 40 % delle risorse assegnate.

4.3 Il contributo verrà erogato dopo aver verificato l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, pertanto gli aventi diritto, entro il **31 GENNAIO 2019** dovranno presentare copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione riferite all'anno 2018. Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su presentazione delle ricevute che attestano l'avvenuto pagamento del canone di locazione dei mesi per i quali hanno diritto all'erogazione del contributo. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

4.4 Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:

a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;

b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante. Il minor importo eventualmente erogato rappresenta una economia utilizzabile.

4.5 I contributi integrativi destinati ai conduttori, in caso di morosità, potranno essere erogati direttamente al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima. A questo scopo verrà rilasciata dal locatore una dichiarazione che il contributo ricevuto sana la morosità, garantendo così la permanenza del richiedente nell'appartamento oggetto del contratto.

5. Collocazione dei richiedenti nelle graduatorie comunali

5.1 Ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A, parte integrante della DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA 06/03/2018 N. 228 i soggetti in possesso dei requisiti sono collocati nella graduatoria comunale in base:

- alle sopra citate fasce A e B;

- alla percentuale di incidenza canone/ISEE.

Si precisa che, in caso di parità, se necessario e determinante ai fini della liquidazione del contributo, si procederà a sorteggio.

6. Dichiarazioni da rilasciare da parte degli interessati

6.1 Le domande di partecipazione al presente bando (esenti da bollo ai sensi della Tabella, Allegato B, al D.P.R. 26/10/1972 n. 642) devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Castelnuovo di Garfagnana.

I moduli di domanda verranno distribuiti dal Comune di Castelnuovo di Garfagnana, negli orari di apertura al pubblico, presso L'Ufficio Casa in Via Vallisneri, 1 a Castelnuovo di Garfagnana.

I moduli potranno essere scaricati anche dal sito internet istituzionale www.comune.castelnuovodigarfagnana.lu.it

6.2 LA DOMANDA E L'ALLEGATO A DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTI E DEBITAMENTE COMPILATI IN OGNI PARTE, LA DOMANDA DEVE INOLTRE ESSERE CORREDATA DA TUTTA LA NECESSARIA DOCUMENTAZIONE, PENA L'ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA.

Nel caso di "ISE zero" è necessario, PENA L'ESCLUSIONE, allegare una certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il soggetto richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune; in alternativa il soggetto dovrà compilare, PENA L'ESCLUSIONE, un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento facente parte dell'allegato A, tenendo presente che i nominativi degli aventi diritto saranno inoltrati al Comando Provinciale della Guardia di Finanza nel caso in cui si ritenga necessaria una più attenta valutazione, come previsto dal punto 1.3 dell'Allegato A della D.G.R. Toscana n. 414 del 10/05/2016.

6.3 La domanda può essere presentata da altro soggetto del nucleo familiare, anche se non direttamente intestatario del contratto: in questo caso dovranno essere indicate anche le generalità complete dell'intestatario del contratto.

6.4 L'Amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al presente bando secondo quanto disposto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni; se del caso anche d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza, alla quale saranno inoltrati i nominativi degli aventi diritto nel caso in cui si ritenga necessaria una più attenta valutazione.

6.5 Si ricorda, infine, che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa citata in materia di autocertificazione è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

7. Documentazione

7.1 Per l'istruttoria delle domande e la successiva formazione della graduatoria è necessario compilare correttamente la domanda e l'allegato A.

I documenti da allegare sono i seguenti:

- 1) copia di un documento di identità;
- 2) ricevuta, bonifico bancario o vaglia postale attestante l'avvenuto pagamento del canone di locazione relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2018 (se il pagamento viene effettuato in contanti al proprietario occorre per ogni ricevuta una marca da bollo di € 2.00).
- 3) contratto di locazione ai sensi della L. 431/98 regolarmente registrato;
- 4) ricevuta dell'avvenuta registrazione del contratto relativamente all'anno 2017 oppure attestazione di regime di "cedolare secca";
- 5) eventuale precedente contratto di locazione regolarmente registrato, stipulato per un alloggio sito sempre nel comune di Castelnuovo di Garfagnana, riferito a mesi dell'anno 2018 non coperti dal contratto relativo all'immobile per cui si richiede il contributo (es. in presenza di un contratto decorrente dal 01/04/2018, può essere presentato un altro contratto che copra i mesi che vanno dal 01/01/2018 al 31/03/2018);
- 6) carta di soggiorno o permesso di soggiorno, con validità almeno biennale, o ricevuta relativa alla richiesta di rinnovo dello stesso;
- 7) i cittadini non appartenenti all'U.E. devono, entro 15 settembre 2018, produrre una certificazione del loro paese di origine, debitamente tradotta secondo la normativa vigente, riguardo all'assenza, da parte dei componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo nel loro Paese. Si considerano idonee le certificazioni valide, rilasciate dal 1 Luglio 2017.

I documenti che non è necessario allegare, ma con riferimento ai quali è obbligatorio compilare correttamente l'allegato A, indicando gli elementi indispensabili al loro reperimento sono i seguenti:

- a) certificazione ISE/ISEE in corso di validità, fatte comunque salve le fattispecie di cui alla successiva lettera b);
- b) qualora l'ISE risulti pari a zero, certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale (nel caso in cui il soggetto richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune) o, in alternativa, un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento, utilizzando l'allegato A, debitamente compilato;
- c) certificato catastale per coloro che sono in possesso di redditi da fabbricati o terreni agricoli edificabili;
- d) certificato storico (qualora immigrati, ai sensi dell'art. 11 comma 13 L. 133/2008) attestante la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

8. Termini e modalità di presentazione delle domande

8.1 Le domande dovranno PERVENIRE al Comune esclusivamente nelle forme di seguito indicate A PENA DI ESCLUSIONE, entro e non oltre il **20 luglio 2018**.

8.2 Le domande potranno essere: consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo, Via Vallisneri, 1 a Castelnuovo di Garfagnana;
oppure

- spedite con raccomandata A.R. indirizzata a: Comune di Castelnuovo di Garfagnana, Via Vallisneri, 1 55032 Castelnuovo di Garfagnana. Si sottolinea che la raccomandata dovrà pervenire al Comune di Castelnuovo di Garfagnana entro il **20 luglio 2018**.

9. Formazione e pubblicazione della graduatoria

9.1 Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la COMPLETEZZA E REGOLARITA', dopodiché provvede al loro inserimento nelle graduatorie della Fascia A) e B) secondo i criteri fissati al punto 5 del presente bando e dai requisiti punto 1.1 commi i1 e i2.

La graduatoria provvisoria è pubblicata all'albo pretorio del Comune per un periodo di 15 giorni e sul sito del Comune di Castelnuovo di Garfagnana (www.comune.castelnuovodigarfagnana.it).

E' possibile presentare ricorso avverso la graduatoria provvisoria entro 15 giorni dall'inizio della data di pubblicazione della stessa, indirizzando la domanda al Responsabile del Servizio competente.

Dopo aver esaminato gli eventuali ricorsi, la commissione comunale appositamente costituita di cui all'art. 3 della L.R.T. n. 41/2015, approvata con delibera L.O.D.E. n. 4 del 28/04/2016, forma la graduatoria definitiva entro il 30 settembre 2017.

Tale graduatoria è pubblicata all'albo pretorio del Comune e sul sito del Comune di Castelnuovo di Garfagnana (www.comune.castelnuovodigarfagnana.it).

10. Casi particolari

10.1 In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

10.2 Con successivo atto dirigenziale saranno indicati i termini temporali entro i quali gli eredi potranno esercitare il diritto a ricevere il contributo spettante. In ogni caso essi dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato, oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente.

10.3 Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

11. Autocertificazione, controlli e sanzioni

11.1 La verifica della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive presentate viene effettuata a campione dall'Amministrazione Comunale (art. 71 D.P.R. n.445/2000).

Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non verrà concesso il contributo e sarà denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000). L'Amministrazione Comunale provvederà a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali. Nel caso in cui venissero meno, per qualsiasi motivo, le condizioni per l'ottenimento del contributo, l'Amministrazione provvederà a revocare il contributo stesso.

11.2 L'Amministrazione invierà i nominativi degli aventi diritto al contributo alla Guardia di Finanza competente per territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti, come previsto dal punto 1.3 dell'Allegato A della D.G.R. Toscana n.414 del 10/05/2016.

11.3 Il Comune si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti sulle dichiarazioni rese.

12. Informativa ai sensi del T.U. sulla privacy

12.1 Ai sensi del T.U. sulla privacy in vigore dal 1/01/2004 (D. Lgs. 30/06/2003 n. 196), si informa che i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Casa.

13. Esclusione dal Bando

13.1 Pena l'esclusione dal bando, la domanda di partecipazione e l'allegato A dovranno essere debitamente compilati e sottoscritti e da essi dovranno risultare tutti i dati ed il possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti dal bando stesso.

14. Norma finale

14.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge 431/98 ed alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 228 del 06/03/2018.

Castelnuovo di Garfagnana, lì 22/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Fabio Pozzi